



IL RETTORE

VISTO
VISTO

lo Statuto della Università degli Studi del Sannio;
il Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, contenente "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali", convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 2003, n. 170 e, in particolare, l'art 1, comma 1, che così dispone:

«Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" e, a decorrere dall'anno 2003, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:

- a) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;
- b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;**
- c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario»;

VISTO

l'art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

- il comma 1, a tenore del quale: "le Università (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)";
- e il comma 2, ove è previsto che: "i programmi delle università di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (...) Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università";

VISTO

il D.M. 25 ottobre 2019 (prot. n. 989) con cui sono state adottate le linee generali d'indirizzo per la programmazione delle Università per il triennio 2019-2021 e gli

indicatori per la valutazione dei risultati, e in particolare l'art. 2, che prevede la presentazione da parte delle Università di specifici programmi, entro 90 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto in questione, in coerenza con gli obiettivi e le azioni indicati nel medesimo articolo, e la valutazione da parte del Ministero ai fini dell'attribuzione delle risorse relative alla programmazione triennale, pari ad almeno 65 milioni di euro annui per le Università statali e a 1 milione di euro annui per le Università non statali;

VISTO

il Decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca n. 2503 del 9 febbraio 2019, con il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del ridetto D.M. n. 989/2019, sono state definite le modalità per la presentazione da parte degli Atenei dei programmi triennali entro il 14 febbraio 2020;

**DATO ATTO
DATO ATTO**

della intervenuta emergenza epidemiologica da COVID-19;

altresi, del variegato tessuto provvedimentale ordito dal Governo per fronteggiare la citata emergenza epidemiologica, e in particolare, per il settore universitario, di quanto previsto:

- dall'art. 1 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e l'art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, concernenti la sospensione della frequenza delle attività di formazione superiore, compresa quella universitaria, con possibilità di svolgere le attività formative a distanza;

- e dall'art. 100 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha istituito il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 milioni di euro, poi incrementato per l'anno 2020 di 62 milioni di euro dall'art. 236, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché l'art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, concernente la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021;

RILEVATO

in particolare, che il Decreto Ministeriale da ultimo indicato, in considerazione dell'impatto determinato dall'emergenza epidemica da COVID 19 sulla programmazione triennale 2019-2021, prevede, all'art. 2, comma 1, che *"le risorse relative agli anni 2019 e 2020 destinate alle università statali per il Piano Lauree Scientifiche e per i Piani per l'Orientamento e il Tutorato, di cui all'art. 4 del d.m. 989/2019, sono utilizzate dagli atenei per il sostegno di progetti di orientamento autonomamente elaborati, anche congiuntamente tra più sedi, al fine di promuovere le immatricolazioni al prossimo anno accademico 2020/2021 e al 2021/2022, tenuto conto degli obiettivi indicati nell'allegato 2, punto 2, del d.m. n. 989/2019"*

VISTO

il Progetto di orientamento dal titolo *"Matricole – Piano Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato 2019-2020"*, elaborato in via autonoma dall'Ateneo conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del richiamato Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020;

VISTA

la deliberazione del 24.11.2020, con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all'approvazione del predetto Progetto di orientamento dal titolo *"Matricole – Piano Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato 2019-2020"*.

VISTA

la successiva deliberazione del 25.11.2020, con la quale il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro:

- ha approvato il ridetto Progetto di orientamento dal titolo *"Matricole – Piano Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato 2019-2020"*;
- ha autorizzato la spesa complessiva di € 45.570,00 e l'utilizzo del *budget* di costo per un importo omnicomprensivo di € 45.570,00 mediante la sua imputazione alla Voce COAN CA.04.46.08.01.07, denominata *"Altri interventi a favore di studenti"*, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2020, e, in particolare, sui fondi all'uopo destinati e individuati nel sistema UGOV con la seguente codifica: **"FIT 93"**;

CONSIDERATO

necessario dar corso alle attività dirette a dare esecuzione al Progetto sopra specificato;

RILEVATO

che, con Decreto Rettorale n. 979 del 23.12.2020, è stato emanato il bando contenente le norme disciplinanti la procedura di selezione per il conferimento di numero 36 (trentasei) assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato rivolto all'orientamento in entrata – A.A. 2020/2021 destinato agli studenti iscritti ai corsi di dottorato istituiti presso l'Università degli Studi del Sannio;

CONSIDERATO

altresì, che il Progetto in parola individua la tipologia del “*Tutorato disciplinare*” e a questo associa lo svolgimento di «...attività a supporto del processo di apprendimento», precisando, all'uopo, che tali « ...attività possono essere realizzate individualmente o per piccoli gruppi omogenei facendo particolare attenzione alle necessità attitudinali di ciascuno e alle peculiarità dei singoli corsi di insegnamento» e rilevando, per altro verso, che i «*tutor disciplinari, anche con l'ausilio del docente titolare del corso d'interesse, suggeriscono metodi di studio, svolgono attività tutoriali finalizzati a rimuovere gli ostacoli che possono rallentare il superamento degli esami “scoglio”*»;

DATO ATTO

della circostanza che il Progetto in parola, con riguardo alle azioni da intraprendere ed ascrivibili alla cennata tipologia del “*Tutorato disciplinare*”, precisa quanto appresso: «*Il piano si propone di mettere a disposizione degli studenti un servizio di tutorato disciplinare, che prevede una serie di azioni finalizzate, in particolare, ad aumentare il numero di crediti acquisiti dagli studenti del primo anno e a ridurre il tasso di abbandono. Le attività di tutorato vengono erogate attraverso la modalità mista, quindi in parte in presenza e in parte a distanza.*

I tutor disciplinari saranno selezionati fra gli studenti più meritevoli appartenenti allo stesso corso di studio delle matricole o corsi simili, e forniranno agli studenti, sia in corso sia fuori corso, agli studenti lavoratori e agli studenti stranieri un supporto per la preparazione degli esami che presentino punti di criticità. Gli ambiti disciplinari di intervento saranno determinati dai delegati di dipartimento all'orientamento in coordinamento con i referenti di corsi di studio. Tuttavia, previ accordi con i tutors, sarà possibile ottenere sostegno anche in altre materie.»;

VISTO

il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021, composto dal “*budget economico*” e dal “*budget degli investimenti*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020;

ACCERTATA

la disponibilità del Budget di costo

DECRETA

Articolo 1 – Per le motivazioni di cui all'antescritta narrativa, che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte, è emanato il bando, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le norme disciplinanti la procedura di selezione per l'attribuzione di assegni di incentivazione per complessive **1755 ore** per lo svolgimento di attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (“*Tutorato disciplinare*”) – A.A. 2020/2021.

Articolo 2 - Il corrispettivo orario di ciascun assegno è determinato in **€ 10,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali come da normativa vigente**, e sarà liquidato, di norma, entro trenta giorni dalla data di conclusione delle attività, su presentazione del prospetto di rendicontazione di cui all'articolo 4 del bando allegato al presente provvedimento.

Articolo 3 - Agli assegni di cui al precedente articolo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (esenzione IRAP), nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzione IRPEF), e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni (iscrizione alla gestione separata INPS).

Articolo 4 - Il Dottore Dario Cusano, Capo dell'U.O. “*Diritto allo Studio*” è nominato Responsabile Unico del procedimento di cui al precedente articolo 1.

Articolo 5 - È autorizzato l'utilizzo del *budget* di costo per un importo omnicomprensivo di **€ 21.554,91** mediante la sua imputazione alla Voce COAN CA.04.46.08.01.07, denominata “*Altri interventi a favore di studenti*”, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021, e, in particolare, sui fondi all'uopo destinati e individuati nel sistema UGOV con la seguente codifica: “**FIT 93**”.

Benevento, 25.02.2021

F. to IL RETTORE
Professore Gerardo Canfora

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE - CICLO PASSIVO

Ai sensi dell'articolo 41 del vigente Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione dell'Università degli Studi del Sannio, si vincola il budget di costo come di seguito specificato:

ESERCIZIO: 2021

Importo complessivo: € 21.554,91

Voce COAN: CA.04.46.08.01.07

Progetto - codifica UGOV: FIT93

SCRITTURA COAN ANTICIPATA: 2226/2021

Benevento, 23.02.2021

Il Direttore di Ragioneria

Dottore Fabio Corsale

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa dei firmatari ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/933